

procedimenti cautelari - istruzione preventiva - accertamento tecnico – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23575 del 17/10/2013

Indagini esorbitanti rispetto all'incarico affidato - Estensione delle stesse alla causa del danno - Utilizzabilità - Condizioni e limiti - Sanatoria della nullità dell'accertamento per la parte esorbitante - Configurabilità - Conseguenze - Libero apprezzamento dell'accertamento in ogni sua parte - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23575 del 17/10/2013

Lo sconfinamento dai limiti dell'accertamento tecnico preventivo - così come risultanti dal testo dell'art. 696 cod. proc. civ. anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - dà luogo ad una inutilizzabilità soltanto relativa dell'accertamento. Ne consegue che, ove non sia concretamente configurabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, per avere le parti effettivamente partecipato all'accertamento tecnico anche nei punti esorbitanti dall'incarico, ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti stesse, si realizza la sanatoria del vizio, con conseguente utilizzabilità dell'accertamento, che può essere liberamente apprezzato dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23575 del 17/10/2013 (